

COMUNE DI BARDONECCHIA

(Provincia di Torino)

SCRITTURA PRIVATA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE

Oggetto: Interventi di “ PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 8.5.1 AD OGGETTO “INVESTIMENTI PER ACCRESCERE RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA DELLE FORESTE DI PROTEZIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA” - CUP J32C22000500009– CIG 9496199F4E”;

affidamento diretto in house providing ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

In esecuzione alla determinazione di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 340 del 17/11/2022, che si richiama quale parte integrante del presente contratto;

TRA

il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Piazza De Gasperi n.1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), codice fiscale 86501270010, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Francesco Cecchini, codice fiscale CCCFNC73T25L013E, legittimato alla stipulazione del presente contratto,

E

Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede legale in Oulx (TO) Via Pellousiere 6, P.IVA 03070280015, C.F. 86501390016, rappresentata in questo atto dal Dott. Alberto Dotta, codice fiscale DTTLRT65A08L219A, nella sua qualità di Direttore Tecnico di seguito denominato Affidatario,

si stipula e si conviene quanto segue:

PREMESSO CHE

- con delibera di G.C. n. 154 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei interventi in oggetto, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 340 del 17.11.2022 gli interventi sono stati affidati in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede legale in Oulx (TO) Via Pellousiere 6, P.IVA 03070280015, C.F. 86501390016, con un ribasso del 13%, per un importo di € 239.970,98 oltre IVA 22%, per un totale di € 292.764,59;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento degli interventi citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
2. L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato ed allegato alla documentazione di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che il consorzio dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto. Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dalla succitata determinazione di affidamento degli interventi. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta, pari al 13,00%, sull'importo a base di offerta per gli interventi, ed ammonta ad € 239.970,98 oltre IVA 22%. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (22%) ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

2. Il contratto è stipulato a "corpo": il prezzo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti interventi.

Articolo 4. Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

1. I prezzi del presente affidamento si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata degli interventi e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'affidatario.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'affidamento quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio degli interventi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle

prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per quanto applicabile, nonché in applicazione della disciplina stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione degli interventi.

1. Il tempo utile per ultimare tutti gli interventi in affidamento è fissato in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli interventi in via d'urgenza del 12.12.2022.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto stesso.

Articolo 7. Sospensioni e riprese degli interventi.

1. È ammessa la sospensione degli interventi su ordine del direttore degli interventi nei casi previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile e dal CSA.
2. La sospensione degli interventi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile.

Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario.

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per quanto attualmente in vigore.
2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono compresi nel prezzo degli interventi (e perciò a carico dell'affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:

- a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta degli interventi;
- c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- d) l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. qualora applicabile

3. L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore degli interventi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo art. 31 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione degli interventi.

1. La contabilizzazione degli interventi è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione degli interventi a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di intervento che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore degli interventi che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto.
3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore degli interventi procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i interventi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Il direttore degli interventi liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza eventualmente previsti in base allo stato di avanzamento degli interventi, sentito il coordinatore per l'esecuzione degli interventi quando previsto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Nel corso degli interventi l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto

stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo.

Accettazione delle opere.

1. Durante il corso degli interventi la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa degli interventi e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'affidamento non escludono la responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità degli interventi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le parti e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita

manutenzione di tutte le aree oggetto dell'affidamento fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione degli interventi di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato regolare esecuzione.

6. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l'opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L'attività sarà eseguito da apposito soggetto incaricato dal Comune.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari, qualora obbligatori, relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli interventi;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore degli interventi riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione degli interventi da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile degli interventi, su proposta del coordinatore per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i qualora applicabile al caso di specie.;
- j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'affidamento e per l'esecuzione degli interventi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile.

4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 16. Controversie.

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore degli interventi, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo degli interventi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'affidamento idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore, ha firmato il registro di contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore degli interventi, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore ha firmato con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore degli interventi può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da

misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina simile prevista dall'articolo 205 del D.Lgs. nr. 50/2016.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti gli interventi.

2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di

intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'affidatario o subaffidatario o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:

a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione degli interventi e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile;

c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5bis, del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile e s.m.i. sui certificati di pagamento;

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) e b) del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, la documentazione antimafia non è richiesta.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. qualora applicabili, quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza (eventuali) , qualora applicabili agli interventi in oggetto.

Articolo 20. Anticipazioni

1. Vedasi quanto previsto nel CSA.

Articolo 21. Subappalto.

1. Vedasi quanto previsto nel CSA.

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

In deroga a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, l'affidatario è esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di società in house.

Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR.

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l'Affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tale scopo l'Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza assicurativa n. 1687.00.33.33039209 in data 01.12.2022 con Sace BT S.p.a..

3. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.

Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.

L'affidatario è responsabile per difformità e difetti degli interventi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Alberto Dotta è domiciliato c/o la sede legale del Consorzio e rappresenterà lo stesso nell'esecuzione degli interventi.

3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile.

Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.

In applicazione della determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 l'affidamento dei servizi in oggetto, in quanto "affidamento in house", è comunque escluso dalla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc...) allegati al progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 145 del 16/11/2022;

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile.

Articolo 29 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia con sede a Bardonecchia (TO), in piazza De Gasperi 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'Ing. Francesco Cecchini in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bardonecchia.

Art. 30. Applicazione del codice di comportamento.

L'affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/affidamento e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali. L'inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. L'Affidatario dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all'affidamento e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-4-6-7-8-10-13-14-

15-16-19-21-23-28 della presente scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bardonecchia, li 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA –

Ing. CECCHINI Francesco (FIRMATO DIGITALMENTE)

L'AFFIDATARIO – CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

DOTTA Alberto (FIRMATO DIGITALMENTE)

Visto ai fini dell'iscrizione in data 31/01/2023 al n. 666 nel Repertorio degli atti soggetti a
registrazione in caso d'uso

Bardonecchia, li 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

Ing. CECCHINI Francesco (FIRMATO DIGITALMENTE)